

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di lunedì sei del mese di novembre, alle ore 16.22 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 16.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Righini e Schiboni.*

Sono assenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Palazzo, Regimenti e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Palazzo.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 708

Oggetto: Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2024/25.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 7 giugno 2012, n. 147;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare gli articoli 7, 33 comma 1, lettera c), 48 comma 1 e comma 2, lettere b) e c), 50 comma 1 e comma 2, lettera b) e 51 comma 3;

VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa - e in particolare l'articolo 21;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e in particolare l'articolo 138;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli articoli 152-156;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte in cui prevede l'istituzione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 921 - Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2015/16 - in particolare l'allegato b relativo all'istituzione dei C.P.I.A. (Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Lazio);

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 8 gennaio 2015, n. 1 - nella parte in cui prevede l'istituzione dei C.P.I.A. del Lazio;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2019, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – e in particolare l'art. 19 come da ultimo modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 19 aprile 2023, n. 70 concernente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023-2024;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 giugno 2023, n. 127 concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026/ 2026/2027;

TENUTO CONTO che il Decreto Interministeriale 30 giugno 2023, n. 127 citato, in base alla tabella richiamata dall'art. 2, assegna alla Regione Lazio il seguente contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi:

- per l'anno scolastico 2024-2025: 685;
- per l'anno scolastico 2025-2026: 679;
- per l'anno scolastico 2026-2027: 669;

EVIDENZIATO che nell'anno scolastico 2023/24 sono attive nella Regione Lazio n. 722 Istituzioni scolastiche e che, pertanto, al termine del triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027, in applicazione della disposizione ministeriale, dovrà intervenire una riduzione di 53 autonomia scolastiche;

CONSIDERATO che il medesimo Decreto Interministeriale n. 127/2023 garantisce per l'anno scolastico 2024/2025 a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale dell'articolo 19, comma 5 del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo i quali è assegnato un DS con incarico a tempo indeterminato e un DSGA in via esclusiva solo alle Istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);

VALUTATO opportuno, in considerazione di tale previsione, attuare la riduzione delle autonomie scolastiche imposta dalla normativa ministeriale in maniera graduale e ponderata a partire dall'anno scolastico 2024/25;

VALUTATO, inoltre, necessario avvalersi della proroga di trenta giorni prevista dalle norme differendo dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di adozione del Piano di dimensionamento regionale procedendo ai soli interventi di razionalizzazione della rete scolastica valutati urgenti e indifferibili;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente della Repubblica n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi;

VALUTATA la necessità di definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale al fine di indirizzare la Città Metropolitana di Roma Capitale, le altre Amministrazioni Provinciali, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella programmazione dell'offerta di istruzione e nella riorganizzazione della rete scolastica;

VISTO l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le "Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2024/25";

ACQUISITO definitivamente in data 13/10/2023 il parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione mediante la procedura di consultazione scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di approvare le "Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2024/25" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale

l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/25 secondo le modalità indicate al punto 3.2 del citato allegato A;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare competente espresso in data 30/10/2023;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di approvare le “Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2024/25” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l’approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/25 secondo le modalità indicate al punto 3.2 del citato allegato A.

Il Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it.

(ALLEGATO A)

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA REGIONALE

- LINEE GUIDA -

INDICE

1. PREMESSA

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

2.1 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

2.2 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

2.3 Punti di erogazione del servizio

2.4 Pluriclassi

2.5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

2.6 Tavoli tecnici

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

3.2 Piano regionale

1. PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, dell'art. 21, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell'art. 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) provvede annualmente al dimensionamento sul territorio della propria rete scolastica.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) all'art. 1, comma 85 conferma in capo alle Province la funzione di programmazione della rete scolastica del proprio territorio. Tale sistema di competenze è stato recepito a livello regionale dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e dalla DGR n. 56/2016 con l'obiettivo di confermare e rafforzare il ruolo della programmazione territoriale.

La Regione adotta il Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio in modo da:

- garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica, educativa e formativa sul territorio
- innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio
- promuovere l'uguaglianza sociale e di genere in un'ottica di tutela delle pari opportunità
- garantire il diritto all'apprendimento e al successo formativo
- evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa
- ridurre il disagio degli studenti
- assicurare nel tempo continuità e stabilità dell'organizzazione della rete scolastica
- salvaguardare l'identità storico-culturale delle istituzioni scolastiche e le loro relazioni con i rispettivi territori.

La programmazione della rete scolastica deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto territoriale di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali, dei bisogni degli studenti e del loro diritto all'istruzione;
- del trend demografico in funzione della coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- del sistema dei collegamenti e dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici, anche in relazione agli interventi di edilizia scolastica previsti e in fase di realizzazione;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Tuttavia, gli interventi programmati relativi all'anno scolastico 2024/255 dovranno essere adottati tenendo conto delle ultime importanti novità normative.

In applicazione del comma 5-quater dell'art. 19 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici (DS) e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nonché la relativa distribuzione tra le Regioni, sono definiti su base triennale con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Sullo schema di Decreto adottato per l'annualità in corso non è stato raggiunto il previsto accordo in sede di Conferenza Unificata, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5-quinquies del D.L. n. 98/2011 (convertito dalla L. n. 111/2011), il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il Decreto n. 127 del 30/06/2023.

Con il suddetto Decreto sono stati definiti i criteri e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei DS e DSGA per il triennio scolastico 2024/2027, tali criteri tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle Istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

In base alla nuova disciplina, il contingente organico dei DS e dei DSGA è stato determinato sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, stabilito annualmente in maniera tale da rendere minima la differenza a livello nazionale tra il numero di sedi attivabili con la nuova disciplina e quello prevedibile applicando il parametro dimensionale 600 (400). Tale coefficiente è calcolato tenendo conto del numero degli alunni iscritti nelle Istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.

I coefficienti di calcolo, relativi al numero di alunni, individuati dal Decreto per definire il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione sono i seguenti:

- per l'anno scolastico 2024-2025: 961
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938

Nell'anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale dell'articolo 19, comma 5 del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo i quali è assegnato un DS con incarico a tempo indeterminato e un DSGA in via esclusiva solo alle Istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

In base a quanto sopra esposto l'Amministrazione regionale adotta i criteri e gli indirizzi di programmazione di seguito indicati.

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

In base alla tabella richiamata dall'art. 2 del Decreto interministeriale alla Regione Lazio è assegnato il seguente contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi:

- per l'anno scolastico 2024-2025: 685;
- per l'anno scolastico 2025-2026: 679;

- per l'anno scolastico 2026-2027: 669.

Nell'anno scolastico 2023/24 sono attive nella Regione Lazio n. 722 Istituzioni scolastiche, ciò implica che al termine del triennio con l'anno scolastico 2026-2027, in applicazione della disposizione ministeriale, dovrà intervenire una riduzione di 53 autonomia scolastiche.

La Regione Lazio intende attuare tale riduzione in maniera graduale e ponderata a partire dall'anno scolastico 2024/25.

Per quanto riguarda in particolare l'anno scolastico 2024/25, tenuto conto delle tempistiche imposte dal Decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023 che prevedono il 30 novembre come termine di adozione del piano di dimensionamento regionale e la possibilità di differimento di tale termine di soli trenta giorni, si procederà ai soli interventi di razionalizzazione della rete scolastica valutati urgenti e indifferibili secondo le indicazioni di seguito riportate.

Si sottolinea che il ritardo nell'avvio della presente procedura di dimensionamento non è addebitabile a nessuno dei Soggetti istituzionali a vario titolo in essa coinvolti, ma è dovuto unicamente al protrarsi dell'iter di approvazione del Decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023 che è stato trasmesso alle Regioni tardivamente (con nota prot. n. 3489 del 25/07/2023) mentre era ancora al vaglio degli organi di controllo ed è divenuto definitivo solamente in data 2/08/2023 quando è stato registrato senza osservazioni dalla Corte dei Conti.

D'altra parte, le importanti innovazioni normative introdotte dal Decreto interministeriale hanno reso necessari approfondimenti istruttori preliminari anche attraverso la consultazione delle Organizzazioni sindacali di settore e delle diverse amministrazioni territoriali.

Per tali motivi la Regione Lazio intende avvalersi della proroga al 31 dicembre 2023.

2.1 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

Per l'anno scolastico 2024/25 la Regione Lazio intende adottare misure di razionalizzazione riguardanti unicamente le Istituzioni scolastiche del I primo ciclo di istruzione (Direzioni didattiche, Istituti comprensivi, Scuole secondarie di primo grado).

Sarà necessario prevedere interventi correttivi soprattutto con riferimento alle Istituzioni scolastiche del I primo ciclo di istruzione sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 o inferiore a 400 ove si tratti di scuole ubicate nei Comuni montani o nelle piccole isole (parametri dimensionali previsti dell'articolo 19, comma 5 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98).

In particolare, in questa prima fase transitoria di applicazione della nuova normativa, per l'anno scolastico 2024/25, la Regione Lazio, in considerazione del numero totale delle Istituzioni scolastiche sottodimensionate presenti nel proprio territorio e della loro distribuzione nelle aree metropolitana e provinciali, prevede la riduzione di n. 14 Istituzioni scolastiche del I ciclo sottodimensionate secondo le seguenti quote:

- n. 7 Città Metropolitana di Roma Capitale
- n. 3 Provincia di Frosinone
- n. 1 Provincia di Latina
- n. 2 Provincia di Rieti
- n. 1 Provincia di Viterbo

La Città Metropolitana e le Province, nell'individuare le Istituzioni scolastiche sottodimensionate su cui intervenire, dovranno tenere conto della necessità di salvaguardare le varie specificità territoriali dei territori particolarmente isolati o disagiati.

Si precisa che per istituzioni scolastiche site nelle piccole isole s'intendono quelle site nelle isole dell'arcipelago Pontino; per istituzioni scolastiche site nei Comuni montani s'intendono quelle che hanno la sede legale collocata sopra i 600 metri dal livello del mare (su attestazione del comune);

Per istituzioni scolastiche site in territori particolarmente isolati e/o disagiati s'intendono quelle site nei territori provinciali e/o metropolitano per almeno un terzo montani, in cui le condizioni di viabilità siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. Le condizioni di particolare isolamento sono verificate dalla presenza di almeno due condizionalità sfavorevoli su quattro secondo la matrice di seguito riportata:

Matrice per verificare le condizioni di particolare isolamento

Attributo	Condizioni favorevoli	Condizioni sfavorevoli	Note
Tempi percorrenza, mediamente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> entro 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	<ul style="list-style-type: none"> oltre 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	Su attestazione del Comune
Sistema trasporti, razionalmente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> almeno un sistema di collegamento diretto Frequenza (entro un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	<ul style="list-style-type: none"> doppi/tripli collegamenti Frequenza (superiore ad un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	Su attestazione del Comune
Praticabilità sistema viario, per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> elevato grado di praticabilità periodo novembre/aprile 	<ul style="list-style-type: none"> difficile praticabilità nel periodo invernale: almeno la metà più uno dei giorni intercorrenti tra 15 novembre e 15 aprile 	Su attestazione del Comune

Rimane prioritario l'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione da perseguire con l'aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di I grado.

In base ai dati dell'Organico 2023/24, nella Regione Lazio sono attualmente presenti le seguenti n. 6 Istituzioni scolastiche costituite separatamente da Direzione Didattica e Scuola secondaria di I Grado:

RM	CIAMPINO	SCUOLA PRIMO GRADO	RMMM535008	UMBERTO NOBILE
RM	ANGUILLARA SABAZIA	DIREZIONE DIDATTICA	RMEE20500V	CD ANGUILLARA
RM	CIAMPINO	DIREZIONE DIDATTICA	RMEE220001	CIAMPINO I - V. BACHELET
RM	POMEZIA	DIREZIONE DIDATTICA	RMEE309003	"TRILUSSA"
RM	NETTUNO	DIREZIONE DIDATTICA	RMEE30700B	CD NETTUNO

RM	CIAMPINO	DIREZIONE DIDATTICA	RMEE22100R	DIR. DID. STAT."CIAMPINO II"
----	----------	---------------------	------------	------------------------------------

Le proposte di dimensionamento formulate dalle amministrazioni comunali relativamente al I ciclo di istruzione verranno inserite, previa valutazione degli Organismi provinciali, nelle proposte di Piano Provinciale e/o Metropolitano e nel Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (par. 3).

2.2 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

Nelle more dell'adozione della riforma sui nuovi Istituti tecnici e professionali, per l'anno scolastico 2024/25 non si ritiene opportuno adottare misure di dimensionamento riguardanti le Istituzioni scolastiche del II ciclo per nessuna tipologia di Istituto.

Sempre nella prospettiva del riordino degli indirizzi di studio degli Istituti tecnici e professionali che avverrà con la suddetta riforma e nell'attesa che venga definito il nuovo indirizzo di studio del "Made in Italy" per l'anno scolastico 2024/25 non si ritiene opportuno accogliere richieste di nuovi indirizzi di studio per nessuna tipologia di Istituto.

Dopo questa prima fase transitoria, al fine di realizzare il riordino complessivo della rete scolastica territoriale verrà avviato già a partire dal mese di gennaio 2024 un lavoro di analisi territoriale mediante la convocazione di appositi tavoli tecnici di approfondimento e confronto.

Tale riordino avrà non solo l'obiettivo di raggiungere per l'anno scolastico 2026/27 la riduzione di 53 autonomie imposta dalla normativa ministeriale, ma anche quello di garantire un migliore assetto territoriale degli Istituti del II ciclo di istruzione secondo criteri qualitativi che assicurino un'offerta formativa equilibrata e completa.

2.3 Punti di erogazione del servizio

I parametri numerici da seguire nella formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi di scuola primaria e relative sezioni staccate, delle classi di scuola secondaria di 1° grado e relative sezioni staccate e delle classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nell'applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il M.I.M. e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed A.T.A., sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal M.I.M. all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo Alunni	Numero alunni Elevabile a **	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 ***	10		18
Secondaria di II grado	27	30	****			

Note:

* Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.

** Ulteriormente elevabile del 10% ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Regolamento;

*** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte.

**** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25. Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo. Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.

In base all'articolo 1 comma 84 della legge n. 107/2015 il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento sopra citato allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità, qualora presenti.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'articolo 1, comma 344, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati frequentanti scuole caratterizzate da particolari valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, consente di istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009.

Si tenga, inoltre, conto delle seguenti indicazioni:

1. I plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad

aprirne di nuovi. È, comunque, opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto oppure così elevato di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

2. In una prospettiva di corretta programmazione le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. n.81/2009 (salve le deroghe autorizzate dalle norme sopra citate).

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni,
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 25 alunni,
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni.
3. Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi,
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.),
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado,
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento,
 - maggiore efficacia didattica delle classi omogenee per età rispetto alle pluriclassi.
 4. Nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni.

2.4 Pluriclassi

Tenuto conto della necessità di conciliare le peculiari e complesse esigenze delle aree di montagna, delle aree interne e delle scuole di vallata con il diritto degli alunni a ricevere una formazione differenziata e adeguata ai propri livelli, in materia di pluriclassi si adottano le seguenti previsioni:

1. E' necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento, evitando lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali. A tale scopo la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali dovranno programmare puntuali confronti con i Sindaci nella prospettiva di costruire insieme sinergie virtuose e strategiche che coinvolgano

anche più Comuni limitrofi (v. anche il paragrafo 3.1, secondo punto in elenco del punto 2), acquisendo proposte di estinzione delle pluriclassi da attuare secondo un programma pluriennale.

2. In un'ottica di valorizzazione e di evoluzione delle identità culturali dei territori l'individuazione delle strategie di cui al punto 1 dovrà essere finalizzata all'attuazione di progetti volti al superamento delle pluriclassi a livello metropolitano e provinciale. Pertanto, considerando le diverse realtà territoriali, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali dovranno esaminare, rilevare e verificare:
 - quali Comuni presentino un adeguato trend di crescita della popolazione in età scolare al fine di proporre l'avvio di azioni ed interventi che consentano il superamento delle pluriclassi;
 - quali Comuni presentino un trend della popolazione in età scolare in decremento al fine di consentire il superamento delle pluriclassi attraverso la realizzazione di poli didattici su due Comuni limitrofi: in uno il polo didattico di scuola primaria e nell'altro quello di scuola secondaria di I grado;
 - quali Comuni saranno inevitabilmente soggetti alla chiusura del punto di erogazione del servizio scolastico (par. 2.3, punto 2).

Al fine di valorizzare l'identità culturale del territorio e garantirne il mantenimento nel tempo, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali di concerto con i singoli Comuni e/o con le Unioni di Comuni e/o con le Comunità montane e/o con i Consorzi o altre forme aggregative di Comuni provvederanno ad istituire nuove scuole territoriali in forma cooperativa tra Comuni secondo le migliori opportunità di attuazione.

Tali proposte di estinzione delle pluriclassi e di attivazione di progetti virtuosi potranno prevedere l'adozione di soluzioni flessibili tra classi e, laddove possibile, tra plessi vicini anche attraverso l'utilizzo dei centri culturali e sportivi presenti nei singoli territori al fine di creare una sinergia tra luoghi di apprendimento, di esperienze formative e di attività per il potenziamento della didattica (scuola diffusa).

3. Nel caso in cui i Comuni interessati non provvedano a comunicare le proposte di estinzione e/o di attivazione di progetti virtuosi di cui al precedente punto 2, gli stessi dovranno fornire dettagliata relazione sulle cause ostative all'adozione di tali pianificazioni, in modo tale da permettere la mappatura ed il monitoraggio delle varie soluzioni in rapporto allo sviluppo delle infrastrutture e/o dei servizi, anche attraverso appositi interventi di supporto della Regione, indispensabili all'evitare il formarsi delle pluriclassi e ridurre quelli esistenti.
4. Nel caso di proposte di estinzione delle pluriclassi e di attivazione di progetti virtuosi di cui al precedente punto 2, è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni, anche attraverso appositi interventi di supporto da parte della Regione.

2.5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

Attualmente nella Regione Lazio sono presenti 10 C.P.I.A.

La Regione Lazio s'impegna tramite tali assetti organizzativi e didattici ad innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena anche al fine del

monitoraggio previsto dall'art. 1 comma 23 della Legge 107/2015. Si porrà particolare attenzione nell'adottare specifici atti di programmazione affinché gli enti locali competenti garantiscano in ogni Provincia e nell'Area metropolitana di Roma Capitale sedi adeguate corredate di aule e laboratori necessari a garantire la piena operatività dei C.P.I.A.

La Regione Lazio potrà attivare, ove ritenuto opportuno, appositi tavoli tecnici cui parteciperanno l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, gli Enti locali coinvolti, le OO.SS. di categoria e i C.P.I.A. interessati per l'esame delle criticità emerse nel corso degli anni e l'individuazione di adeguate misure correttive.

2.6 Tavoli tecnici

La Regione Lazio ricorre all'uso dello strumento del tavolo tecnico quale modalità operativa finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di dimensionamento.

Il tavolo tecnico consente di trovare soluzioni condivise di annose problematiche relative alle varie necessità di razionalizzazione della rete scolastica territoriale attraverso il significativo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati.

Il tavolo tecnico è presieduto dall'Amministrazione regionale e vi partecipano in qualità di componenti l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'Ambito territoriale provinciale di riferimento, la Città Metropolitana/Provincia, i Comuni e le Istituzioni scolastiche interessate e un rappresentante per ciascuna delle sigle sindacali più rappresentative del comparto scuola.

Il tavolo tecnico, pertanto, su indicazione della Conferenza Regionale Permanente per l'istruzione di cui rispecchia la composizione, sostituisce la Conferenza medesima per l'approfondimento di singole tematiche. In particolare, questa procedura consente di esaminare le singole criticità in maniera specifica raccogliendo i pareri, le proposte e le istanze di tutti i singoli soggetti concretamente interessati dando a ciascuna problematica un tempo ed uno spazio adeguato di discussione al fine della sua risoluzione.

Gli esiti dei tavoli tecnici, saranno riportati alla discussione degli Osservatori scolastici provinciali e della Conferenza regionale.

Si precisa che le proposte del tavolo verranno comunque inserite nella proposta piano regionale di dimensionamento da adottare in sede di Conferenza regionale, anche nel caso del mancato recepimento da parte dell'Amministrazione provinciale, che in qualità del componente del tavolo ha già partecipato all'iter procedurale di adozione della proposta.

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni Provinciali (di seguito Amministrazioni Provinciali) adottano il Piano metropolitano ed i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica a seguito di interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e di formulazione di proposte condivise.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le Istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le Parti sociali in riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

2. Le Amministrazioni Provinciali avranno cura di acquisire:
 - le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie

- la mappatura delle pluriclassi e le proposte concordate secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 2.4, volte al superamento delle pluriclassi medesime;
- Il quadro complessivo delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio nell'anno scolastico di riferimento ed il relativo numero di alunni

Sarà cura dell'Amministrazione provinciale inviare tali dati a tutti i componenti del Tavolo provinciale, prima del suo svolgimento.

3. Relativamente al numero degli alunni, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Organico di Fatto definito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
4. Le Amministrazioni Provinciali dovranno tenere conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 2, della situazione della rete scolastica di partenza (come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato), del vigente quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale.
5. Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale e metropolitano, dovranno essere ivi indicati espressamente e analiticamente i motivi per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi, in particolare, specificando le difformità rilevate e le criticità emerse.
6. Al fine di rendere più efficienti gli adempimenti di competenza regionale, un rappresentante della Regione Lazio, incaricato dalla Direzione regionale competente in materia di Istruzione, potrà partecipare in qualità di osservatore ai lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica. In ogni caso, per ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito verbale da allegare alla proposta di Piano provinciale e metropolitano. Ai lavori dei citati organismi partecipa di diritto l'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
7. La composizione degli organismi provinciali di cui al precedente punto 6 denominati Osservatori scolastici provinciali è conforme a quella della Conferenza regionale permanente per l'istruzione. Gli Osservatori scolastici provinciali sono pertanto presieduti dall'Assessore/Consigliere Delegato provinciale/metropolitano competente in materia di Istruzione (o suo rappresentante delegato) e suoi Uffici; sono presenti, oltre ad un rappresentante per ciascuna delle sigle sindacali rappresentative del comparto scuola, un rappresentante delegato dal Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio con funzione di consulenza e supporto ed un rappresentante dell'Assessorato alla Scuola/Istruzione del Comune capoluogo. Eventuali integrazioni alla composizione degli Organismi provinciali possono essere adottate dalle Amministrazioni provinciali previa interlocuzione con la Regione.
8. Una volta approvate in via definitiva tramite specifiche deliberazioni le proposte relative ai rispettivi Piani, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad inviarle alla Direzione Regionale motivandole in ogni opzione e riportando le indicazioni delle sedi legali delle istituzioni scolastiche. Le deliberazioni saranno trasmesse, sia in formato cartaceo che attraverso posta elettronica certificata, inderogabilmente entro il 30 novembre 2023 alla

Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

9. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio trasmette motivato parere sia alle Amministrazioni provinciali interessate, sia alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione dei Piani provinciali completi di tutti gli elementi.

3.2 Piano regionale

1. La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione invierà la proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/25 entro il 15 dicembre 2023 alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione istituita con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2012, n. T00318.
2. La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni concernenti il Piano provinciale e metropolitano di organizzazione della rete scolastica adottate entro i termini di cui al precedente comma 8, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia/Città Metropolitana inadempiente, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
3. La Giunta regionale al termine della sessione dei lavori della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ad esito degli stessi, approverà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/25 entro il 29 dicembre 2023.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)